

TI_GERICHTE 10.2010.13 vom 20. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2010.13

FR: TI_GERICHTE 10.2010.13 du 20 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 10.2010.13 del 20 dicembre 2011

Volltext

Incarto n.10.2010.13

Lugano

20 dicembre 2011

Decisione

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli

ing. Argentino Jermini

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sulla pretesa di indennizzo notificata con istanza del 21 dicembre 2010 da

IS 1

rappr. dall'RA 1

contro

COEP 1

rappr. dal RA 2

in relazione alle opere di sostituzione del ponte di Via _____ sul fiume _____,
a _____,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto ed in diritto

1.1.1. Il Municipio di _____ ha risolto di procedere alla sostituzione del ponte di Via _____ sul fiume _____, che collega Via _____, nel quartiere di _____, a Via _____ nel quartiere di _____. L'opera si riallaccia al nuovo concetto di mobilità previsto nel Piano _____, a sua volta correlato con

l'apertura della _____ che richiedono tutta una serie di adeguamenti e potenziamenti della rete viaria cittadina. Il Municipio ha perciò sollecitato un credito di costruzione di fr. 4'050'000.- che il Consiglio Comunale ha stanziato con risoluzione del 15.12.2008 (MM. no. 7700 del 4.8.2008). Il progetto e gli atti di espropriazione inerenti il rifacimento del ponte sono stati pubblicati dal 23.2 al 24.3.2009; il mese successivo il Municipio ha approvato il progetto e risolto le questioni espropriative mediante accordi privati con i proprietari interessati. Nella predetta procedura era parzialmente coinvolto il mapp. no. 481 di _____, situato in Via _____ a lato dell'argine del fiume, sul quale sorgono vari edifici tra cui uno stabile a reddito affacciato sulla strada. Il fondo è stato colpito nell'angolo confinante con l'argine con un'occupazione temporanea di 60 mq e l'espropriazione di un diritto di superficie semplice su 11 mq per la costruzione della soletta sotterranea di assestamento del ponte.

1.2. Il Comune ha intrapreso i lavori di sostituzione del ponte a partire dall'estate del 2009 eseguendoli in due fasi: la prima, dedicata alla preparazione del cantiere, si è svolta tra i mesi di giugno e dicembre 2009 senza interruzione della viabilità; la seconda, durante la quale si è proceduto alla costruzione vera e propria del nuovo ponte, nel frattempo chiuso al traffico, è iniziata il 18.1.2010 per terminare il successivo 30.7.1.3. IS 1 è una ditta individuale che dal 1°.1.2009 è attiva nel ramo dei prodotti informatici, dei videogiochi e del modellismo. Essa conduce in locazione un negozio per la vendita al dettaglio nello stabile che sorge sul mapp. no. 481 in Via _____. In data 11.2.2010 la ditta si è rivolta al Municipio di _____ lamentando gli effetti nocivi del cantiere in quanto fonte di un enorme danno di natura patrimoniale, ed ha sollecitato un colloquio di chiarimento. Esperito un sopralluogo il 2.3.2010 con la direzione dei lavori, le parti si sono nuovamente incontrate il 23.6.2010 in seguito ad ulteriori rimostranze della richiedente; il Municipio non ha preso posizione sul danno preferendo deferire la questione di un eventuale risarcimento al Tribunale di espropriazione.

1.4. Da ciò il contenzioso in oggetto avviato da IS 1 con istanza del 21.12.2010 nella quale essa imputa al Comune di _____ la responsabilità di aver creato con il cantiere, dal 18.1.2010 in poi, importanti inconvenienti intralciando ed ostruendo l'ingresso al negozio al punto da scoraggiare la clientela. Ciò si è rivelato gravemente pregiudizievole per l'azienda in quanto ha paralizzato il fatturato e reso quasi proibitiva la vendita della merce di magazzino. Pertanto essa chiede la condanna del Comune al versamento di un'indennità complessiva di fr. 27'735.76 a valere quale rifusione del danno. Il Comune di _____, con memoria del 14.3.2011, contesta la pretesa chiedendone la reiezione. Rimettendosi al giudizio del Tribunale circa la tempestività dell'istanza, esso sostiene che i lavori non hanno mai impedito l'accesso al negozio, e che l'asserito danno oltre a non presentare alcun nesso di causalità con il cantiere è anche privo di supporti oggettivi.

1.5. L'udienza di conciliazione ha avuto luogo il 10.5.2011 con esito infruttuoso. In data 27.9.2011 sono stati escussi i testimoni indicati dall'ente convenuto dopo di che, di comune accordo, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi in via pregiudiziale circa l'esistenza dei presupposti di merito dell'azione sulla base degli atti formanti l'incarto.

2.2.1. La fattispecie in esame si colloca nel contesto dei rapporti di vicinato che impongono ad ogni proprietario di astenersi da eccessi pregiudizievoli nell'uso dei diritti di proprietà (art. 684 CC); qualora trascenda nell'esercizio di tali diritti, specie causando immissioni eccessive sul fondo del vicino, quest'ultimo potrà adire il giudice civile avvalendosi delle azioni di difesa istituite dall'art. 679 CC. Se però le immissioni provengono dallo sfruttamento o dalla costruzione di un'opera pubblica, al cui proprietario (ente pubblico)

competete il diritto di espropriare, e se le stesse sono inevitabili o evitabili ma ad un prezzo sproporzionato, i mezzi di difesa del vicino offerti dal diritto privato vengono sacrificati a favore del prevalente interesse pubblico dell'opera. Ad essi si sostituisce la pretesa al versamento di un'indennità espropriativa, da sottoporre al giudice delle espropriazioni, fondata sull'art. 5 cpv. 1 della Legge federale di espropriazione, norma che prevede che possano formare oggetto di espropriazione formale anche i diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, tra i quali si annoverano in particolare i diritti di difesa giusta gli art. 679 e 684 CC. In effetti, concretamente, una tale espropriazione altro non è che la costituzione coatta di una servitù prediale a carico del fondo del vicino ed a favore del proprietario dell'opera di interesse pubblico, il cui oggetto consiste nell'obbligo di tollerare le immissioni (DTF 132 II 434 c. 3, 129 II 72 c. 2.4, 420 c. 3.1 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3). Nella Legge di espropriazione cantonale i diritti di vicinato non sono espressamente menzionati come suscettibili di espropriazione (cfr. art. 1 Lespr). Nondimeno la giurisprudenza ammette che possano essere espropriati formalmente, e quindi indennizzati, alle medesime condizioni poste dalla giurisprudenza federale (cfr. RtiD I-2006 no. 23).

2.2. La costruzione del nuovo ponte di Via _____ è indubbiamente un'opera d'interesse pubblico realizzata su sedime stradale appartenente al patrimonio amministrativo del Comune di _____; quest'ultimo fruisce del diritto di espropriare (art. 2 cpv. 1 Lespr), avendolo del resto puntualmente esercitato al fine di eseguire l'opera. Altrettanto indubbio è che le immissioni provocate dal cantiere fossero oggettivamente inevitabili. Il ponte doveva essere sostituito e ricostruito interamente a nuovo, sia per ovviare ad evidenti carenze strutturali dovute alla vetustà del manufatto, sia per garantire un collegamento viario conforme alle esigenze della circolazione dettate dal _____. Un'opera importante, quindi, e che rivestiva una certa urgenza, per la cui esecuzione sono stati adottati gli abituali metodi e mezzi di lavoro. In effetti, a fronte del traffico notoriamente intenso in quella zona, il Comune non poteva eseguire un intervento di tale portata e restituire al più presto la strada al pubblico senza chiudere temporaneamente il ponte al transito e senza adottare una speciale regolamentazione viaria; né poteva ricorrere a metodi e strumenti di lavoro alternativi che fossero altrettanto validi e rapidi ma meno fastidiosi. Pertanto la pretesa ha senz'altro carattere espropriativo ed è quindi di competenza del Tribunale di espropriazione.

3.3.1. IS 1 è conduttrice nello stabile al mapp. no. 481 oltre che vicina, ai sensi dell'art. 684 cpv. 1 CC, rispetto al proprietario del confinante sedime stradale. La sua legittimazione attiva, peraltro nemmeno contestata, è dunque pacifica.

3.2. Il mapp. no. 481 è stato in parte coinvolto nella procedura espropriativa i cui atti sono stati depositati dal 23.2 al 24.3.2009 presso la cancelleria comunale; il deposito è stato annunciato sul FU 13/2009 del 17.2.2009. Di conseguenza le pretese d'indennità erano soggette ai termini di perenzione previsti dagli art. 24 e 32 Lespr (DTF 131 II 65 c. 1.1). Quest'ultima norma, in particolare, prevede che l'interessato possa presentare una richiesta di indennità dopo il termine di esposizione e dopo la procedura di stima purché dimostri di aver saputo solo più tardi dell'esistenza di un suo diritto, oppure qualora l'ente espropriante pretenda di sottrarre un diritto non contemplato negli atti (art. 32 cpv. 1 let b Lespr). In tal caso il diritto di notificare la pretesa si perime trascorsi 3 mesi dal momento in cui il titolare ha avuto conoscenza della sua proponibilità (art. 32 cpv. 2 Lespr), ovvero dal giorno in cui, facendo prova della diligenza suggerita dalle circostanze, poteva ragionevolmente ritenere che l'agire dell'ente pubblico fosse costitutivo di espropriazione (RtiD I-2006 no. 23 c. 4.1).

L'istanza in esame è stata inoltrata a questo Tribunale nel dicembre del 2010, quindi a distanza di oltre quattro mesi

dalla chiusura del cantiere di Via _____. Già l'11.2.2010, ossia tre settimane dopo l'inizio dei lavori, IS 1 ha tuttavia indirizzato al Municipio uno scritto di protesta denunciando gravi disagi a causa dei lavori ed un enorme danno di natura patrimoniale (doc. E). Con ciò, pur non quantificando il danno, essa ha chiaramente manifestato la sua intenzione di farsi indennizzare. Di conseguenza la pretesa è da ritenersi tempestiva.

4. L'ammissione di una responsabilità del Comune di _____, e quindi di un obbligo di indennizzo a suo carico, presuppone che sia incorso in una violazione dei diritti di vicinato per aver generato immissioni eccessive tali da causare un pregiudizio al vicino. I criteri di valutazione posti dalla giurisprudenza per accertare il carattere eccessivo di un'immissione differiscono a seconda che la stessa provenga dall'esercizio o dalla costruzione di un'opera pubblica. Se le immissioni provocate dal traffico sono considerate eccessive ove siano imprevedibili, speciali e gravi, nell'ipotesi di molestie prodotte da un cantiere il giudice dovrà invece esaminare l'eccesso ispirandosi in via analogica ai principi del diritto civile derivanti dall'art. 684 CC. Dovrà perciò procedere ad una ponderazione dei contrapposti interessi e valutare, in base al grado di sensibilità di un qualsiasi soggetto ragionevole, se le immissioni superino i limiti della tolleranza dovuta tra vicini, tenuto conto dell'uso locale, della situazione e della natura dell'immobile. Un'indennità sarà così dovuta solo se gli effetti pregiudizievoli sono, per loro natura intensità e durata, eccezionali e causano al vicino un danno considerevole. Gli inconvenienti temporanei di regola non sono indennizzabili, anche perché se l'ente pubblico dovesse essere tenuto a risarcire indistintamente qualsiasi disagio provocato da un cantiere, nella maggior parte dei casi si troverebbe nell'impossibilità di intraprendere i lavori (DTF 132 II 435 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3; Bovay, L'expropriation des droits de voisinage, 200, p. 24, 26 ss; Zen-Ruffinen/GuyEcabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1147). Con particolare riguardo alle limitazioni d'uso di una pubblica via, è peraltro doveroso rammentare che le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò sia indispensabile per l'esecuzione di lavori (art. 47 Lstr). Secondo la giurisprudenza la garanzia della proprietà non tutela il confinante da qualsiasi modifica o restrizione che appaia fastidiosa, bensì unicamente da quelle che rendono impossibile o pregiudicano in modo insostenibile lo sfruttamento del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF 131 I 12 c. 1.3.3).

5.5.1. L'istante afferma che dal 18.1.2010 in poi la chiusura al traffico del ponte, la posa di un cartello di divieto d'accesso ed il continuo stazionamento di mezzi di cantiere hanno scoraggiato i clienti abituali come quelli potenziali in transito dal recarsi nel negozio. Situazione che si è acuita a partire dal 12.4.2010 quando, per sostituire la canalizzazione, l'area dei lavori è stata ampliata al punto da occupare tutta la strada, ed è ancora peggiorata nei mesi di maggio e giugno in seguito alla soppressione del passaggio pedonale dinnanzi al negozio. In sostanza quest'ultimo è venuto a trovarsi durante sei mesi al centro di un cantiere al quale era praticamente negato l'accesso. 5.2. Come già indicato i lavori di costruzione del nuovo ponte si sono svolti tra il 18.1 ed il 30.7.2010, giorno in cui è stata ripristinata la circolazione stradale. L'apertura del cantiere, con l'indicazione del periodo di chiusura del ponte e dei percorsi alternativi, è stata resa nota con almeno un mese di anticipo mediante comunicato stampa e volantini (doc. 6 e 7). L'istante era dunque in grado di darne tempestivo avviso alla clientela, ad esempio con annunci affissi sulla vetrina e all'interno del negozio. Stando alle risultanze istruttorie, dall'imbocco di Via _____, dove era posato un segnale di "strada senza uscita", Via _____ è

rimasta percorribile in automobile almeno lungo il primo tratto, fino e compresa Via _____ . Il cantiere ha invaso il secondo tratto della strada, all'incirca dall'accesso al mapp. no. 491 (attuale negozio _____) fino al ponte. Quest'area, contrassegnata con un divieto generale di circolazione, era delimitata con sbarramenti amovibili a seconda dello svolgimento dei lavori (cfr. documentazione fotografica; doc. 22). Durante i primi due mesi, ossia fino alla metà di aprile, l'accesso pedonale e veicolare al negozio IS 1 era garantito, unitamente ad una possibilità di carico e scarico sul lato opposto della strada, quest'ultima convenuta al sopralluogo esperito il 2.3.2010 con la direzione dei lavori (teste _____). In quella stessa occasione era anche stato concordato che la ditta avrebbe provveduto alla fornitura ed alla posa di un cartello indicante che il negozio era aperto (teste _____; doc. 8); cartello che tuttavia non si intravede su nessuno degli scatti fotografici e che quindi, verosimilmente, l'istante ha ommesso di collocare. A partire dal 12 aprile l'accesso veicolare e l'area di sosta hanno dovuto essere soppressi in vista della posa delle canalizzazioni. Questi lavori sono stati eseguiti a tappe occupando di volta in volta solo una parte della carreggiata e deviando di conseguenza i pedoni sull'uno o l'altro lato della strada. L'accesso al negozio è sempre stato assicurato in maniera compatibile con le necessità del momento, all'occorrenza anche mediante passerelle (testi _____ e _____; documentazione fotografica). Da ciò si evince che il cantiere è stato gestito secondo criteri ragionevoli ed affatto eccezionali, in particolare mantenendo un collegamento pedonale tra Via _____ e Via _____ mediante camminamenti ed una passerella sul fiume, e tenendo conto anche delle esigenze dell'istante nella misura massima consentita dalle circostanze. In ogni caso la tesi che rappresenta il negozio come una sorta di isola quasi inaccessibile non trova riscontro negli atti ed appare invero poco credibile ove solo si consideri che IS 1 non è la sola inquilina dello stabile al mapp. no. 481: i clienti disponevano infatti delle stesse vie di accesso riservate agli altri residenti come a qualsiasi cittadino. Dall'altra parte, sin da prima dei lavori, la sosta veicolare dinnanzi al negozio non era né autorizzata né garantita vista la disponibilità limitata a soli 5 posteggi pubblici a pagamento ubicati sull'altro lato della strada (doc. 21); perciò, in mancanza di spazio, il cliente era comunque costretto a posteggiare altrove ed a proseguire a piedi verso il negozio. Né può aver assunto contorni oltremodo penalizzanti la presenza di macchinari lungo la strada. Il negozio si trova infatti in posizione semi interrata rispetto alla strada oltre che a ridosso di alcune vasche con vegetazione varia disposte lungo la facciata dello stabile (doc. 21); indipendentemente dal cantiere la visuale sul negozio non è quindi del tutto libera ed aperta, specie per il conducente e gli occupanti di un veicolo. Detto questo, i mezzi di cantiere erano concentrati principalmente all'altezza del ponte mentre lo stazionamento ed il transito di autocarri o di altre apparecchiature erano circoscritti, con frequenze alternate, al trasporto di materiali di costruzione ed ai tempi necessari per l'esecuzione dei lavori (teste _____; documentazione fotografica). Pertanto, quando anche talora abbiano compromesso la visibilità delle vetrine, si è trattato di intralci temporanei ascritti a contingenze particolari. In sostanza IS 1 si è vista confrontata ad una normale situazione di cantiere nel contesto della quale un certo disagio è innegabile. Tuttavia, obiettivamente, non si può ritenere che gli inconvenienti abbiano raggiunto un'intensità ed una durata eccezionali né che abbiano superato i limiti della tolleranza dovuta tra vicini.

6.6.1. L'istante lamenta un enorme danno di natura economica. In primo luogo essa rimarca di aver registrato, nel corso del suo primo anno di attività (2009), una progressione costante della cifra d'affari con un incremento del 700% senza contare le entrate del mese di dicembre. Su questa base, e partendo da un'ipotesi di incasso di fr. 6'500.- per il mese di

gennaio del 2010, a suo avviso era facilmente prevedibile un ulteriore incremento mensile del 15% da gennaio a luglio, e del 5% da agosto a novembre del 2010. Se non che, per la durata del cantiere, anziché seguire l'evoluzione prevista, gli incassi sono andati in stallo attestandosi attorno alle cifre raccolte nei mesi tra settembre e novembre del 2009. Ciò ha generato un mancato fatturato prudenzialmente valutato in fr. 61'969.33 di cui è chiesto il risarcimento in ragione del 35%, pari a fr. 21'689.26, rappresentante l'utile perso dalla ditta. In secondo luogo l'istante sostiene di essersi trovata nella necessità di acquistare della merce, poco prima del dicembre 2009 e durante il periodo di chiusura di Via _____, per disporre di un inventario di prodotti attuali e non perdere i pochi clienti rimasti. Una parte dei prodotti stoccati ha tuttavia potuto essere venduta solo dopo la riapertura del ponte e, trattandosi di merce soggetta a rapido invecchiamento, riducendone considerevolmente i prezzi. A seguito di tale deprezzamento essa vanta un danno di fr. 6'046.50 di cui pure chiede la rifusione.

6.2. I risultati storici aziendali servono normalmente per elaborare le previsioni future di crescita; essi rappresentano tuttavia solo un indicatore la cui attendibilità dev'essere valutata integrando tutta una serie di ulteriori elementi, in particolare le variabili interne ed esterne all'attività, che concorrono a verificare la crescita sostenibile dell'azienda. Ritenere tout court, sulla base dei soli dati contabili, che l'andamento della redditività aziendale continui anche nel futuro è quindi un'ipotesi semplicistica; senza contare che, per poter interpretare correttamente i risultati e le capacità produttive, l'analisi deve necessariamente avvenire su un arco temporale significativo. IS 1 ha iniziato l'attività nel gennaio del 2009, anno durante il quale l'evoluzione della sua cifra d'affari rientra tutto sommato nella normalità di una società che parte da zero; in effetti per un'azienda in fase di avviamento ogni aumento dell'incasso rappresenta un progresso ed un'attenta promozione può facilmente alimentare i ricavi al punto da generare una crescita altamente esponenziale. Bisogna tuttavia tener presente che lo sviluppo auspicato fa parte dei rischi imprenditoriali: non è scontato che le proiezioni si avverino né che la crescita rimanga costante, specie in periodo di crisi congiunturale come quello attuale e nel contesto di una produzione che, come quella dell'istante, in parte è segnata da una forte concorrenza ed in parte è destinata ad una categoria ristretta di consumatori. In ogni caso il risultato di un solo anno d'esercizio ■ oltre tutto del primo anno di attività, particolare in quanto caratterizzato da incognite commerciali e strategie di lancio e di gestione intese ad imporre l'azienda sul mercato ■ costituisce un periodo troppo breve per affermare con certezza che l'andamento crescente sarebbe proseguito seguendo la curva indicata dall'istante, e tanto meno per imputare al cantiere un mancato aumento del fatturato nel primo semestre del 2010. Non basta comunque a dimostrare tale assunto il fatto che gli introiti abbiano segnato un incremento a partire dal mese di agosto del 2010 (doc. C); considerato infatti che dopo la riapertura del ponte è stato constatato un importante aumento dei volumi di traffico e dei passaggi giornalieri in Via _____ rispetto al 2008 (doc. 3, 4 e 5), verosimilmente l'incremento è riconducibile anche al maggior numero di potenziali clienti in transito. In sostanza i fattori che possono aver influito sulla bilancia dei ricavi sono molteplici e la loro singola incidenza non è determinabile; quanto meno non è riscontrato che il cantiere abbia avuto un peso decisivo. Aggiungasi infine che per tracciare il flusso di crescita, asseritamente prevedibile, l'istante si attiene ad un'ipotesi di incasso di partenza, per il mese di gennaio del 2010, di fr. 6'500.- (cfr. doc. L), cifra di cui si ignorano i criteri valutativi e che invero appare irrealistica: infatti, prescindendo dalle entrate straordinarie del mese di dicembre, che non sono rappresentative, una tale somma non è mai stata incassata nel 2009, né risulta essere frutto dell'applicazione della

percentuale d'incremento del 15%, indicata dall'istante stessa, alla media degli incassi conseguiti nel 2009 (sull'arco dell'intero anno o nei mesi più favorevoli tra settembre e novembre), o anche al solo fatturato del mese di novembre (cfr. doc. C). Detto questo, pare invece certamente significativo che nel primo semestre del 2010 IS 1 ha mantenuto le entrate su livelli costanti e regolari continuando ad incassare ■ anche nel periodo in cui sono stati eseguiti i lavori più molesti di posa della canalizzazione ■ importi analoghi, se non addirittura mediamente superiori, a quelli registrati tra settembre e novembre del 2009 (doc. C). Perciò, contrariamente a quanto preteso, la ditta non ha subito alcun calo di fatturato. Circostanza che ulteriormente conferma come i lavori non abbiano scoraggiato i clienti ed il negozio sia sempre rimasto raggiungibile. Di conseguenza non è dimostrato e non vi sono elementi per ritenere che l'istante abbia subito un danno considerevole.

6.3. In relazione al secondo aspetto del danno, ascritto al deprezzamento della merce di magazzino, l'istante ha prodotto una lista esemplificativa di merce in stock (doc. M) ed un elenco di prodotti con i rispettivi prezzi, originari e ribassati, che riporta una perdita di valore totale di fr. 6'046.50 (doc. N). Tali documenti, tuttavia, oltre a non offrire un quadro completo dell'inventario, non specificano quando i prodotti siano stati acquistati, e dunque da quanto tempo giacessero in magazzino. Pertanto non consentono di stabilire una relazione diretta tra il cantiere e la riduzione dei prezzi della merce. L'istante stessa ammette di aver effettuato taluni acquisti nel 2009, nel periodo prenatalizio. Mancando indicazioni precise, l'acquisto potrebbe risalire però anche ad un'epoca precedente o i prodotti rappresentare un surplus dovuto ad acquisti eccedenti il fabbisogno. In altre parole non può essere escluso che si tratti di semplici scorte invendute o di normali rimanenze di magazzino destinate comunque ad essere vendute ad un prezzo scontato secondo l'uso commerciale dei saldi di fine stagione. Non si vede quindi come il cantiere possa aver influito sui prezzi quando il negozio è rimasto raggiungibile in automobile fino a metà aprile del 2010 e l'accesso pedonale non è mai stato impedito. Il fatto poi che l'istante abbia rinnovato le scorte nel periodo di chiusura della strada è segno che le vendite sono proseguite nonostante i lavori e contraddice l'asserita (e qui negata) riduzione del fatturato. In sostanza il danno non è dimostrato e soprattutto manca la prova di un nesso di causalità con i lavori stradali.

7. Tutto ciò considerato i disagi provocati dal cantiere non hanno, nel complesso, né precluso né limitato oltre il tollerabile i diritti dell'istante e non hanno raggiunto, per loro natura intensità e durata, proporzioni tali da configurarsi come eccesso. Ne consegue che l'istanza va respinta per carenza dei presupposti dell'azione.

8. Di norma nelle cause di espropriazione formale le spese di giudizio sono a carico dell'ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). In concreto tuttavia, non essendo adempiuti i presupposti dell'azione, ovvero non verificandosi espropriazione formale dei diritti di vicinato, il suddetto principio non è applicabile. Vale invece la regola generale prevista per le procedure amministrative secondo cui le spese processuali sono addebitate o ripartite a seconda della soccombenza (art. 31 LPamm). Pertanto la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'istante in quanto parte soccombente; per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

richiamata la Legge di espropriazione dell'8.3.1971,

dichiara

e pronuncia¹. L'istanza è respinta per carenza dei presupposti dell'azione.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente

Margherita De Morpurgo

La segretaria giurista

Annalisa Butti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.